



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 02/12/2021

DELIBERAZIONE N. 106 DEL 02/12/2021

OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'I.R.P.E.F. - CONFERMA ALIQUOTA ED ESENZIONE PER L'ANNO 2022.

L'anno duemilaventuno addì due del mese di dicembre alle ore 12:45 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
ASSESSORE	PENSERINI RAMONA	Si	
VICE SINDACO	FARONI LUCA	Si	
ASSESSORE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
ASSESSORE	PIERLUIGI FERRARO		Si

Totale Presenti: 4	Totale Assenti: 1
---------------------------	--------------------------

Presiede il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - UFFICIO RAGIONERIA

PREMESSO che con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (G.U. n. 242 del 16.10.98) è stata istituita, a decorrere dal 1^a gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.);

DATO ATTO che il Comune di Montelabbate per l'anno 2021 ha applicato l'addizionale in oggetto con un'aliquota dello 0,80%, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 22.12.2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.04.2012 ad oggetto "Regolamento comunale per la compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.", con effetto dal 1° gennaio 2012;

VISTI, in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 1, del sopracitato D.Lgs. che, testualmente recitano:

"2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

3. (così come modificato dalla Legge 27.12.2006, n. 296)- I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministro dell'economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

3-bis (così come modificato dalla Legge 27.12.2006, n. 296) Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296 e precisamente l'art. 1, comma 169, che stabilisce *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

CONSIDERATO che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10.07.2020;

SI PROPONE

1) di confermare per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. pari a 0,80 punti percentuali;

2) di confermare l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore o uguale a € 10.000,00;

3) di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, poiché trattasi di atto propedeutico all'approvazione dello schema di Bilancio 2022-2024 da parte della Giunta Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la sopra riportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed allegati alla presente;

Tutto ciò premesso;

Con **voti unanimi e favorevoli**, espressi per alzata di mano dai presenti;

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- **DI COMUNICARE** con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali, con separata votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

D E L I B E R A

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

II SINDACO CINZIA FERRI	II SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI
------------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.